



Sanzioni per violazioni Codice della strada: riduzione se pagata entro 30 giorni

Prorogato per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria (attualmente stabilito fino al 31 luglio 2020) il beneficio della riduzione sul pagamento di atti giudiziari e di sanzioni amministrative per violazione del nuovo Codice della strada notificate a mezzo posta, se effettuato entro trenta giorni.

È quanto emerge dalla bozza del “decreto Rilancio” che, di fatto, estende la misura prevista all’articolo 108 del decreto “Cura Italia” ([D.L. n. 18/2020](#)). Tale disposizione è contenuta nella norma riguardante le misure urgenti in materia di servizi postali che già aveva previsto la riduzione del 30 per cento delle sanzioni se il pagamento fosse stato effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti).

La bozza del “decreto Rilancio”, estende la misura per la durata dell'emergenza evitando, così, la necessità di proroga legislativa della stessa. La disposizione riscrive la norma in materia di svolgimento del servizio postale in quanto, l’articolo 108 del decreto “Cura Italia”, viene modificato nel senso di prevedere un regime autonomo di modalità di svolgimento del servizio postale per le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada. Come precisa la disposizione contenuta nel “decreto Rilancio”, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’articolo 202, commi 1 e 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), dall’entrata in vigore di tale decreto e sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (ossia il 31 luglio 2020), «è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione».

Già in sede di conversione in legge del decreto “Cura Italia”, al Senato era stato approvato un emendamento all’articolo 108, il quale prevedeva che, considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, il pagamento della somma inerente sanzioni al Codice della strada, fosse ridotto del 30 per cento, qualora lo stesso pagamento sia effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti.

Era stato previsto, inoltre, che tala misura potesse essere estesa con DPCM qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

La norma contenuta nel “decreto Rilancio”, specificando che la riduzione del 30 per cento sul pagamento della sanzione entro 30 giorni viene mantenuta per tutta la durata del periodo dell'emergenza, evita ulteriori e future proroghe legislative qualora lo stato di emergenza dovesse venire prolungato a seguito dell’andamento della curva epidemiologica in virtù della cosiddetta “fase 2”, la quale ha preso il via con l’apertura di diverse attività commerciali ed imprenditoriali.

Misure urgenti in materia di servizi postali – La suddetta disposizione è contenuta nelle misure riguardanti i servizi postali. Nella bozza del “decreto Rilancio”, infatti, è previsto che, al

fine di assicurare la tutela della salute dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali e la piena operatività della misura, dalla data di entrata in vigore di tale decreto e sino al termine dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 luglio 2020), per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro. Ciò, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. È, altresì, stabilito che la firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.

In sostanza, con tale modifica, si è ritenuto di dover prevedere che, per le notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative da violazione del nuovo Codice della strada, gli operatori postali procedano alla consegna dei plichi o con procedura ordinaria di firma, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 890/1982, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna.